



Infanzia Ponti  
Primaria Pascoli  
Primaria De Amicis  
Secondaria Moro  
Secondaria Volta



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO "A. MORO"  
Via Martiri della Libertà, 2 – 21058 Solbiate Olona (VA)  
tel. 0331/640143 – fax 0331/377005  
[www.icmoro.edu.it](http://www.icmoro.edu.it) – [vaic84600p@istruzione.it](mailto:vaic84600p@istruzione.it)

Circolare n. 229

Solbiate Olona, 27/08/2021

Al personale scolastico  
Alle famiglie

E p.c.

Ai RSPP, MC, RLS

Istituto Comprensivo "Moro"  
Solbiate Olona

**OGGETTO:** Informativa avvio attività didattiche a.s. 2021/2022 – disposizioni normative e legislative

Alla vigilia dell'inizio del nuovo anno scolastico, si forniscono alcune informazioni in relazione alle misure per l'esercizio in sicurezza delle attività didattiche. Per comodità, i documenti normativi citati sono allegati alla presente.

Si richiama l'attenzione su quanto riportato **nel Piano Scuola 2021 – 2022 (all. 1)** in relazione a quanto formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in base al quale *"la vaccinazione costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2"*. Per garantire il ritorno alla pienezza della vita scolastica è quindi essenziale che *"il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazioni, contribuendo al raggiungimento di un'elevata copertura vaccinale e alla ripresa in sicurezza delle attività e delle relazioni proprie del fare scuola"*.

Il **decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021 (all. 2)**, art.1, comma 6, dispone che **"dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 (o Green Pass)"**.

***Il mancato rispetto delle suddette disposizioni è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.***

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute prot.n. 35309 del 04 agosto 2021.

La violazione delle suddette disposizioni è sanzionata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'art.2, comma 2 bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.

I dirigenti scolastici (o loro delegati) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali.

### **Sanzioni in caso di mancato possesso del Green Pass**

Salvo che, in sede di conversione in legge, non subisca modifiche e/o integrazioni, **il Decreto Legge 111/2021 è già operativo** così come è stato pubblicato in G.U., pertanto, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde.

Qualora il DIPENDENTE dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo al **personale addetto al controllo** che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un **pubblico ufficiale** nell'esercizio delle proprie funzioni:

- NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola
- risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico
- è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00
- a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la **presa di servizio** al 1° settembre o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, **essendo considerata assenza ingiustificata**, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della "**mancata presa di servizio**" a legislazione e normativa vigente.

### **Come ottenere il Green Pass**

Per ottenere il Green Pass (si rimanda al sito web <https://www.dgc.gov.it/web/>) è necessario che occorra una o più delle seguenti condizioni:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose J&J **da 15 giorni**;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido **nelle 48 ore precedenti**;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Si ricorda che il GP ha una validità temporale legata alla condizione che ne ha permesso l'emissione (come elencato sopra):

- nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore e ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il **GP non è più valido**;
- chi ha effettuato o effettuerà la prima dose di vaccino dal 18 agosto in poi, rischia di presentarsi a scuola il 1° settembre con GP non valido (pertanto **sarà necessario effettuare un tampone**).

Rispetto alla gratuità dei tamponi per il personale scolastico, si rimanda al comunicato ufficiale del Ministero <https://tinyurl.com/s46b8kdk>.

### **Certificato di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19**

Con la **circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 (all. 3)**, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SarsCoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione

anti-covid è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Per ulteriori informazioni sulla vaccinazione si rimanda alla lettura dei documenti e delle disposizioni del Governo che sono raccolti sulla pagina web in costante aggiornamento:

<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/>

e sulla pagina istituzionale del sito web del nostro Istituto, a cui si rimanda. Il Dirigente Scolastico comunicherà, con successiva circolare, anche in funzione dei chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione tuttora in corso di definizione, le modalità per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC nel rispetto dell'art. 13 del DPCM del 17giugno 2021 e dell'allegato B paragrafo n. 4 (processo di verifica tramite app denominata Verifica C19 in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l'effettiva validità) salvo ulteriori prescrizioni normative. La presente si intende quale informativa rivolta ai dipendenti in assolvimento degli obblighi del datore di lavoro.

All. 1: Piano Scuola 2021 – 2022;

All. 2: decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021;

All. 3: circolare n. 35309 del 4 agosto 2021

All. 4: Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19

All. 5: Nota tecnica di chiarimento del D.L. 111 del 6 agosto 2021

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*prof. Ing. Roberto Diana*

Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs n. 82 del 7 marzo 2005